

SENTENZA CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Roma, ottava sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Magistrato, dott. Fulvio Vallillo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. dell'anno 2008 del ruolo generale degli affari contenziosi, riservata per la decisione all'udienza del 24 novembre 2016 vertente

(c) Copyright Antares Srl

elettivamente domiciliata in Roma,

' presso lo studio dell' avv.to

che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;

- attrice

E

INTESA SANPAOLO SpA

elettivamente domiciliata in Roma,

presso lo studio dell'avv.to

che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;

convenuta -

floor

 \mathbf{E}

elettivamente domiciliato in Roma, piazza

presso lo studio dell'avv.to

che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;

intervenuto

Oggetto: contratto bancario.

Conclusioni delle parti: come in atti.

FATTO E DIRITTO

in persona del legale ritualmente notificato, la Con atto di citazione rappresentante, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale Ordinario di Roma la Banca INTESA SANPAOLO SpA, in persona del legale rappresentante, chiedendo, in via principale, che fosse accertata e dichiarata la illegittimità della capitalizzazione degli interessi, dell'applicazione di un tasso debitore superiore a quello legale fino al 31 dicembre 1993 ed a quello previsto dall'art. 117 D.Lgs. 385/1993 dal 1º gennaio 1994, dell'addebito di somme per applicazione della Commissione di Massimo Scoperto, con conseguente condanna della Banca a pagare la somma di Euro 56.787,35= o quella diversa, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, vinte le spese di lite da distrarsi ai procuratori pyright Antares Srl

La INTESA SANPAOLO concludeva per il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, per la condanna della società attrice al risarcimento dei danni per comportamento non improntato alla buona fede nell'esecuzione del contratto, esponendone i motivi nella comparsa di costituzione e risposta.

In corso di causa, interveniva

, cessionario del credito vantato da

in forza di scrittura privata del 17 novembre 2009, facendo proprie tutte le domande e considerazioni svolte dalla stessa.

ple

La causa, espletata la disposta CTU contabile, con la prodotta documentazione acquisita agli atti, era rinviata per la precisazione delle conclusioni e definitivamente trattenuta in decisione alla udienza del 24 novembre 2016, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Va preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo del presente giudizio sollevata dalla Banca convenuta, essendo sufficientemente delineato il petitum e la causa petendi, consistenti nella determinazione del rapporto dare/avere fra le parti contraenti per via della dedotta illegittima applicazione degli interessi anatocistici e delle Commissioni di Massimo Scoperto.

Nel merito, occorre rilevare che la decisione della causa, pendente da diversi anni, non può prescindere dalle risultanze peritali e, in particolare, dalle conclusioni del CTU dott. Alfonso FRANCHETTI, che ha sostituito il precedente esperto, non più rintracciato e comparso per rendere le precisazioni ed integrazioni richieste dai procuratori delle parti (v. verbali di udienza).

Tenendo conto delle indi gini svolte dal se condo nominato consulente, anche in relazione a quanto esaminato dal primo, in risposta ai quesiti posti all'udienza del 23 aprile 2010, emerge che il conto corrente intrattenuto dalla società attrice con il Banco Ambrosiano Veneto, poi fusosi per incorporazione con la BANCA INTESA SAN PAOLO SpA, presentava al 30 giugno 2002, data di chiusura del conto, un saldo a favore del correntista di Euro 27.604.60=, senza la capitalizzazione degli interessi ai tassi bancari e l'addebito di somme per Commissioni di Massimo Scoperto (CMS). A queste conclusioni il CTU è pervenuto con esposizione di calcoli matematici non contestati nel loro sviluppo materiale ed alla luce delle più recenti statuizioni della Suprema Corte che hanno regolato la complessa materia, affermando l'illegittimità degli addebiti operati dagli Istituti di credito a titolo di Commissioni di Massimo Scoperto, la diversa decorrenza della prescrizione decennale dell'azione di ripetizione delle somme addebitate a seconda che si tratti di rimesse ripristinatorie (chiusura del rapporto) o solutorie (esecuzione di un singolo addebito), l'irrilevanza dell'omessa contestazione dell'estratto-conto inviato dalla Banca ai fini della possibilità di censurare la validità dei singoli addebiti e la nullità della clausola anatocistica per violazione dell'art. 1283 c.c..

La misura della somma determinata dal CTU a carico della BANCA INTESA SAN PAOLO SpA deve essere condivisa dal Tribunale, essendo, per un verso, il frutto di un corretto metodo di indagine immune da vizi logici di ragionamento e, per un altro, non in contrasto con alcun diverso dato di valenza oggettiva.

Il credito, nel corso del giudizio, è stato ceduto dalla con la menzionata scrittura privata, conosciuta dalla BANCA ceduta in modo rituale, giacchè la notificazione al debitore ceduto costituisce un atto a forma libera, che può concretarsi in qualsiasi atto idoneo a rendere il debitore consapevole della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, senza che questa debba essere notificata al debitore prima che quest'ultimo sia citato in giudizio (Cass. 18 ottobre 2005 n. 20143): la BANCA, tuttavia, e la stessa non hanno però inteso dare efficacia a tale cessione di cui alla scrittura privata del 17 novembre 2009, con firma autenticata dal notaio dott. Carlo Annibale Gilardoni, apponendosi la BANCA all'estromissione di e chiedendo quest'ultima che la sentenza sia pronunciata nei suoi confronti.

Hanno infatti sostenuto che il non sia legittimato ad intervenire nel processo de quo, in qualità di successore a titolo particolare nei diritti controversi, posto che al rapporto contrattuale è estraneo il predetto il quale non può dunque validamente sollevare le eccezioni di nullità di applicazione degli interessi anatocistici e della commissione di massimo scoperto.

Siffatta impostazione giuridica, non contestata dal procuratore del appare convincente in relazione sia al disposto dell'art. 111 c.p.c., sia alla natura strettamente personale del credito, oggetto di cessione (art. 1260 c.c.).

Conseguentemente, disattese tutte le eccezioni sollevate, la BANCA INTESA SAN PAOLO SpA deve essere condannata a pagare alla la somma di Euro 27.604,60=, oltre gli interessi legali dalla domanda al saldo, come da conclusioni dalla medesima rassegnate.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore del procuratore antistatario di vanno invece compensate quelle relative al rapporto processuale con il terzo volontariamente intervenuto, sussistendone giusti motivi.

ple

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:

- in accoglimento della domanda attrice, condanna BANCA INTESA SAN PAOLO SpA, in persona del legale rappresentante, a pagare in favore di in persona del legale rappresentante, la somma di Euro 27.604,60=, oltre gli interessi legali dalla domanda al saldo:
- condanna BANCA iNTESA SAN PAOLO SpA, in persona del legale rappresentante, a pagare in favore del procuratore antistatario di le spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 7.600,00= (settemilaseicento), di cui Euro 600,00= (seicento) per esborsi ed il resto per compensi professionali, oltre oneri di legge;
- dichiara interamente compensate le spese relative al rapporto in percorrente con l'intervenuto
- pone definitivamente a carico di BANCA INTESA SAN PAOLO SpA, in persona del legale rappresentante, le spese di CTU.

Roma, 8 maggio 2017

& FUNTIONARIO TO CARCELLES

IL GIUDICE

